

I nuovi Accordi per il credito alle PMI e le misure in materia di ritardati pagamenti della PA

Roma, 22 giugno 2012

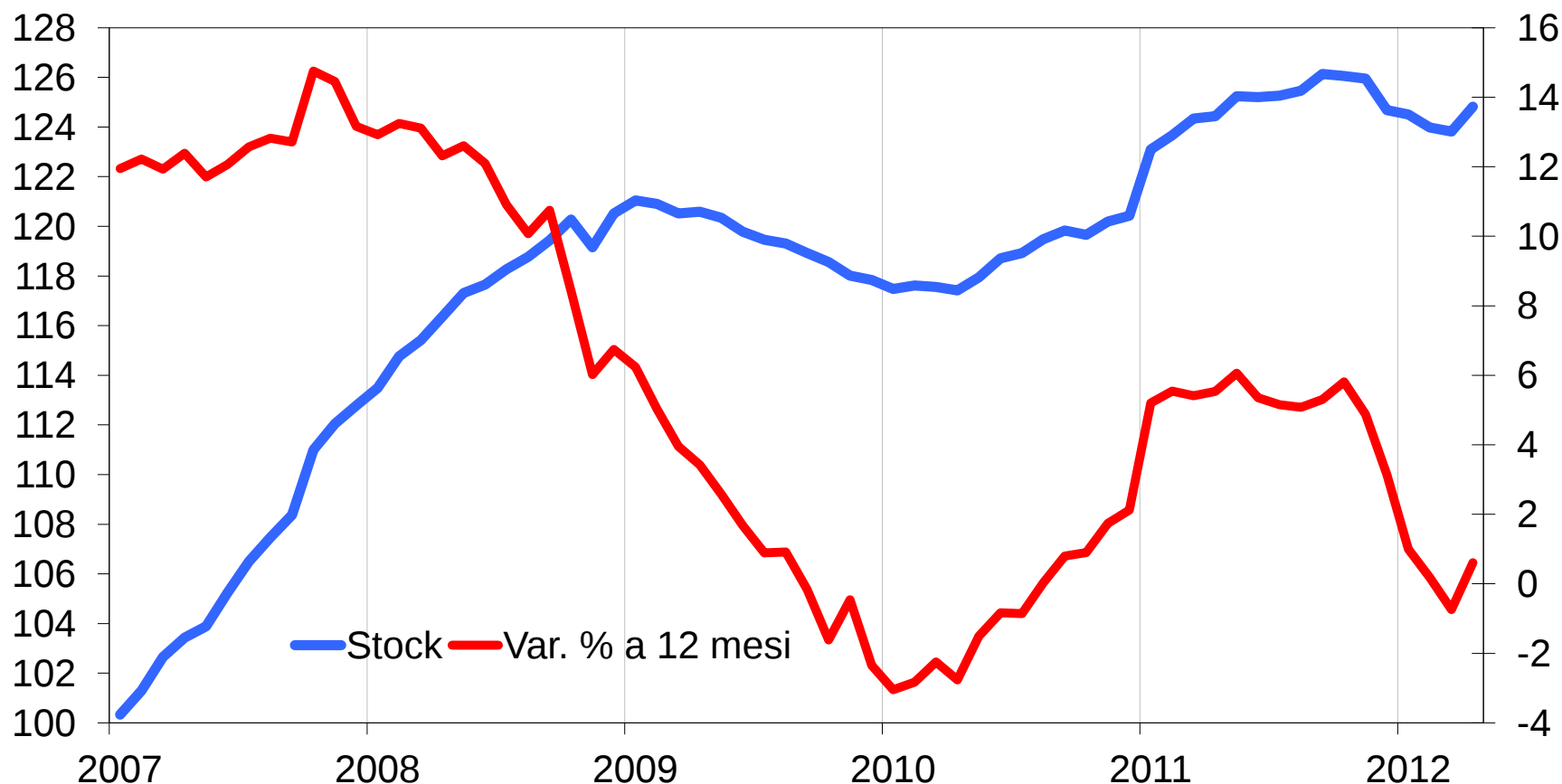
Francesca Brunori

**Confindustria
Area Fisco, Finanza e Welfare**



Il credito alle imprese

Credito alle imprese in calo negli ultimi mesi. Ad aprile la variazione su base annua del tasso di crescita del credito alle imprese (dati Banca d'Italia) è stata +0.6% (contro il - 0.7% di marzo)



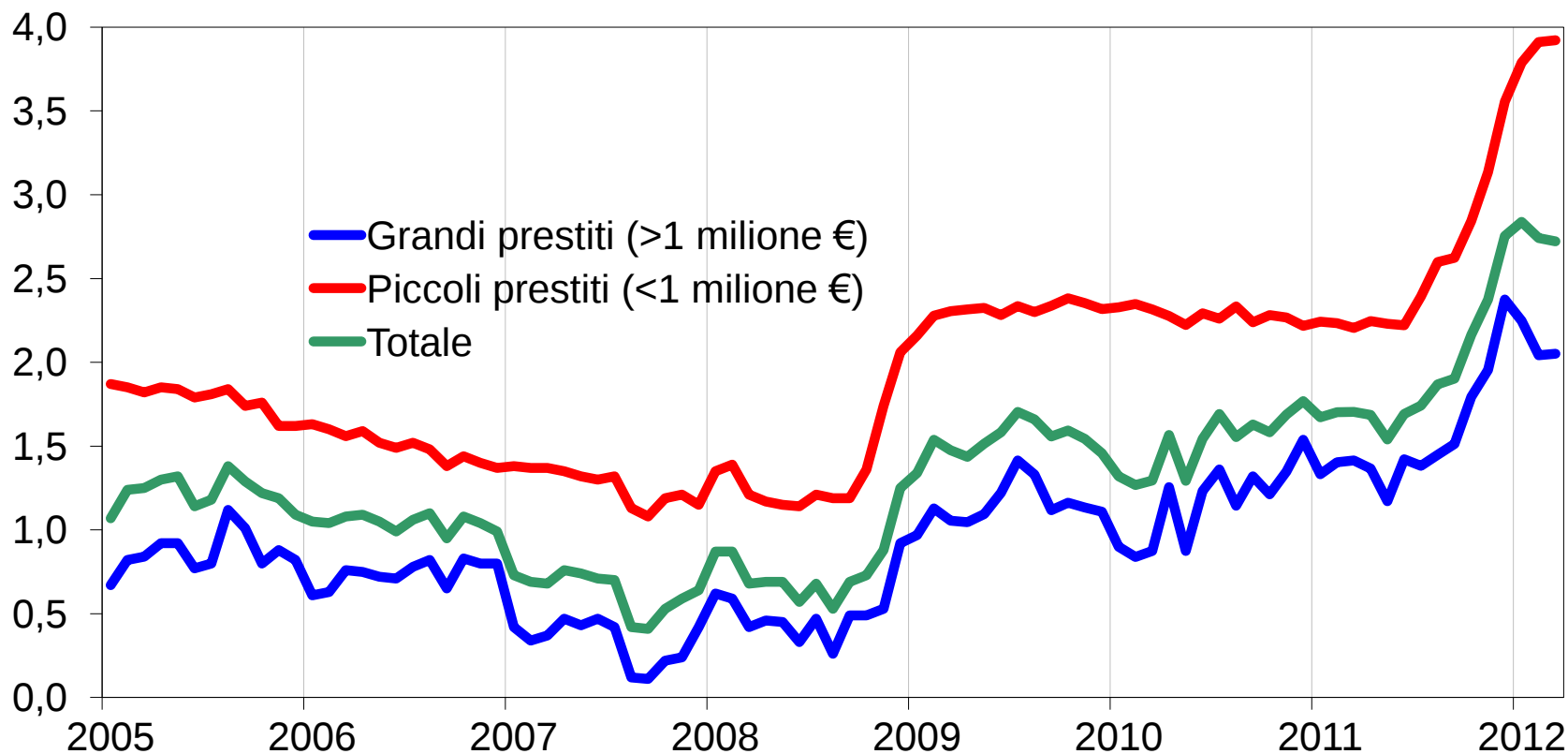
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia.



Gli spread

Nel primo trimestre del 2012, **irrigidimento delle condizioni di concessione del credito alle imprese**: riduzione degli importi erogati rispetto alle richieste, richiesta di maggiori garanzie, **aumento tassi e spread**

Spread su euribor a 3 mesi: 2,9 ad aprile (4 per le PMI); e i tassi pagati restano alti (3,7% contro 3,6% a marzo), pur seguendo la discesa dell'Euribor. Per le PMI tassi a 4.7



Tassi sulle nuove operazioni.

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d'Italia, Thomson Reuters.



Accordi ABI - Confindustria

- **Avviso Comune - Moratoria (agosto 2009) e Accordo per l'Accesso al Credito delle PMI (febbraio 2011)**

Operazioni: Sospensione rate capitale debiti a medio e lungo termine e leasing; allungamento scadenze anticipazioni su crediti commerciali; allungamento debiti a medio e lungo termine; finanziamenti connessi ad aumenti di capitale realizzati dalle imprese; copertura rischio di tasso



**260mila operazioni - 65 miliardi finanziamenti
15 miliardi rate sospese**



Il nuovo Accordo per il credito alle PMI

28 febbraio 2012

BENEFICIARI

- ✓ **PMI** come definite dalla normativa comunitaria
- ✓ **in bonis al momento della presentazione della domanda** → che non abbiano posizioni classificate come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso

VALIDITA'

- ✓ fino al **31 dicembre 2012**
- ✓ per allungamenti successivi a sospensioni chieste ai sensi del nuovo accordo: **30 giugno 2013**
- ✓ **banche che intendono aderire comunicano all'ABI e si impegnano a rendere operativo l'accordo entro 30 giorni lavorativi dalla loro adesione**

BANCHE ADERENTI

- ✓ hanno aderito banche che rappresentano **circa il 95% degli sportelli bancari**



Il nuovo Accordo per il credito alle PMI

Le operazioni 1/3

1. Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui)

- ✓ operazioni in essere al 28 febbraio 2012
- ✓ solo per operazioni che non abbiano già beneficiato della moratoria
- ✓ rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 90 giorni al momento di presentazione della domanda
- ✓ tasso invariato rispetto all'originario
- ✓ possibile sospendere finanziamenti agevolati (c/capitale o c/interessi) qualora l'ente erogante abbia deliberato l'ammissibilità (previsto elenco MEF) e il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non cambi
- ✓ ammissibili operazioni perfezionate tramite il rilascio di cambiali
- ✓ per imprese in bonis e senza ritardati pagamenti richiesta ammessa automaticamente salvo esplicito rifiuto

2. Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare e per 6 mesi per operazioni di leasing mobiliare

- ✓ condizioni: vedi sopra
- ✓ postergato esercizio di opzione di riscatto



Il nuovo Accordo per il credito alle PMI

Le operazioni 2/3

3. Allungamento durata dei mutui

- ✓ operazioni **in essere al 28 febbraio 2012**
- ✓ solo per operazioni che non abbiano già beneficiato dell'allungamento
- ✓ ammissibili operazioni sospese, al termine della sospensione
- ✓ **allungamento fino al 100% della durata residua e fino a un massimo di 2 anni per mutui chirografari e 3 per ipotecari**
- ✓ **tasso d'interesse pari a quello originario in caso di durata residua complessiva inferiore a 3 anni ovvero in presenza di copertura del Fondo di Garanzia** per le PMI o del Fondo ISMEA per una quota giudicata sufficiente dalla banca
- ✓ possibile allungare finanziamenti agevolati (c/capitale o c/interessi) qualora l'ente erogante abbia deliberato l'ammissibilità (previsto elenco MEF) e il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non cambi



Il nuovo Accordo per il credito alle PMI

Le operazioni 3/3

4. Allungamento scadenze anticipazioni su crediti

- ✓ **fino a 270 giorni** incluso periodo iniziale di anticipazione
- ✓ **relative a insoluti registrati dalle PMI sui crediti** certi ed esigibili anticipati dalle banche
- ✓ **tasso invariato** rispetto all'originario
- ✓ **per imprese in bonis e senza ritardati pagamenti** richiesta ammessa automaticamente salvo esplicito rifiuto

5. Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione (art. 43 TUB) perfezionato con o senza cambiali

6. Finanziamenti connessi ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa

- ✓ di **importo proporzionale** agli aumenti di mezzi propri realizzati dall'impresa
- ✓ per **qualsiasi aumento rilevante ai fini ACE** (DL 201/2011)



Il nuovo Accordo per il credito alle PMI

Altre condizioni e istruttoria

CONDIZIONI

- **Escluse spese e oneri aggiuntivi** rispetto a quelli sostenuti dalle banche nei confronti di terzi per la realizzazione delle operazioni (necessaria adeguata evidenza)
- **Conferma garanzie in essere condizione necessaria** per sospensioni e allungamenti
- Operazioni realizzate di norma senza garanzie aggiuntive, ma è possibile richiederle se funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni più vantaggiose per l'impresa
- Per operazioni di allungamento **possibile chiedere copertura del Fondo di Garanzia per le PMI e del Fondo Ismea solo sulla parte aggiuntiva** del piano di ammortamento
- **possibili condizioni migliorative rispetto a quelle dell'accordo**

ISTRUTTORIA

- Impostata dalle banche su base individuale, nel rispetto delle procedure e della sana e prudente gestione e senza automatismi
- Impegno a fornire **risposte entro 30 giorni lavorativi** dalla domanda o dal completamento della stessa



Il nuovo Accordo - Ulteriori Misure allo studio

- **Finanziamento del capitale circolante** connesso alla realizzazione di **nuovi ordini**
- **Consolidamento dei debiti**, per sostenere le imprese economicamente sane che affrontano tensioni finanziarie dovute alla crisi
- **Valorizzazione ruolo confidi e fondi pubblici di garanzia**
- **Smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione**
- **Finanziamenti per progetti di investimento**

I Protocolli del 22 maggio 2012

- **Plafond Progetti Investimenti Italia:** finalizzato a favorire, attraverso la costituzione di un Plafond di 10 miliardi, gli investimenti delle imprese in beni materiali e immateriali
- **Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA:** volto a favorire, attraverso la costituzione di un Plafond di 10 miliardi, operazioni di cessione pro soluto e pro solvendo dei crediti certificati (anche senza data) ai sensi del DL 185/2008, nonché concessione di anticipazioni a fronte di tali crediti



Protocollo Investimenti

PLAFOND – 10 miliardi

IMPRESE BENEFICIARIE

PMI operanti in Italia che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca/intermediario finanziario (di seguito, banca) come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso

INVESTIMENTI FINANZIABILI

- Plafond utilizzabile mediante le diverse forme tecniche di finanziamento, compresa quella del leasing, per finanziare tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa stessa
- Potranno essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda



Protocollo Investimenti

COSTO DELLE OPERAZIONI

Tasso d'interesse determinato sulla base del costo della provvista per la banca maggiorato di uno spread funzione della qualità dell'impresa

Costo della provvista è pari

- ✓ per i finanziamenti di durata uguale o inferiore a 3 anni, sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 180 e 237 bps
- ✓ per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni corrisponderà al costo della provvista applicato da CDP sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI

GARANZIE

- Potranno essere acquisite garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI, dell'ISMEA o della SACE, dei confidi e di altri organismi ritenuti idonei dalla banca
- Le banche metteranno in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia



Protocollo Crediti PA

PLAFOND - 10 miliardi

Aggiuntivo rispetto a quello di CDP dedicato allo smobilizzo dei crediti certificati

IMPRESE BENEFICIARIE

PMI operanti in Italia e che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso

Per le imprese con "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, la banca potrà valutare la realizzazione dell'operazione - tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari - qualora il ritardo di pagamento dell'impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA



Protocollo Crediti PA

OPERAZIONI

Smobilizzo crediti certificati, anche senza indicazione data di pagamento, dalle PA centrali e locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale attraverso per operazioni di:

- sconto pro soluto
- sconto pro solvendo
- anticipazione del credito con o senza cessione dello stesso

Protocollo collegato ai decreti MEF sulla certificazione

COSTO DELLE OPERAZIONI

Il tasso d'interesse/sconto delle operazioni sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca maggiorato di uno spread funzione della qualità dell'impresa e della tipologia di operazione

Il costo della provvista sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 180 e 237 bps



Protocollo Crediti PA

ANTICIPAZIONI

- Impegno banche aderenti a non computare le anticipazioni erogate ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva dell'impresa. In altri termini, non ci sarà un impatto sulle linee di credito concesse alle imprese che resteranno intatte - **CREDITO AGGIUNTIVO**
- Banche comunicano al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (costo della provvista e spread)
- la durata dell'anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e il suo ammontare non può essere inferiore al 70% del credito vantato verso la PA
- **Anticipazioni senza cessione di credito**: necessario acquisire copertura (diretta o controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo.
DECRETO MISE (in corso di pubblicazione) ➡ Il Fondo potrà garantire tali anticipazioni, a titolo gratuito, fino al 70% del loro ammontare e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni (per la controgaranzia 80% dell'80%)



Protocollo Crediti PA

CREDITI CERTIFICATI SENZA DATA

- Potranno anticipati per un periodo di 12 mesi a condizione che l'impresa sia "in bonis" e non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi a semplice richiesta della banca qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo
- Possibilità che dette anticipazioni siano aggiuntive rispetto alle linee di credito già concesse da valutare caso per caso, anche tenuto conto del merito di credito dell'impresa

IMPEGNI DELLE PARTI

- monitorare i processi di certificazione realizzati dagli enti della PA
- avviare specifiche iniziative sul territorio (inclusi accordi a livello locale)
- valutare, entro il 15 dicembre 2012, l'opportunità di prorogare l'iniziativa
- **addendum al Protocollo riservato alle imprese del settore delle costruzioni**



I Protocolli – Disposizioni comuni

- Operazioni di finanziamento impostate su base individuale senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito. le banche si atterranno al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione
- Banche potranno offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dai Protocolli
- Banche che intendono aderire ai Protocolli lo comunicano all'ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderli operativi entro 30 giorni lavorativi dalla data della loro adesione
- Banche si impegnano inoltre a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca
- Previsto meccanismo di monitoraggio ABI-MISE-MEF. Risultati valutati da tavolo di lavoro firmatari



Crediti verso PA

Certificazione e compensazione

In attuazione delle recenti disposizioni in materia di certificazione (DL 185/2008 e DL 16/2012) e di compensazione dei crediti della PA (DL 78/2010), il MEF ha firmato, il 22 maggio scorso, **tre diversi decreti** relativi a:

- certificazione da parte delle amministrazioni centrali
- certificazione da parte delle amministrazioni locali e degli enti del servizio sanitario nazionale (SSN)
- compensazione dei crediti certificati con debiti iscritti a ruolo



Certificazione (1/3)

- **rilasciata obbligatoriamente entro 60 giorni** dalla richiesta dell'impresa (un emendamento approvato al disegno di legge di conversione del DL spending review, prevede la riduzione di tale termine a 30 giorni). In caso di mancata risposta la Ragioneria territoriale dello Stato nominerà un Commissario ad acta che certifichi entro altri 60 giorni
- rilasciata dalle amministrazioni dello **Stato**, dalle pubbliche **amministrazioni locali** e dagli **enti del Servizio Sanitario Nazionale**
- Richiesta e rilasciata attraverso: procedura cartacea (apposito modulo) e **informatica** (l'apposita piattaforma telematica è in corso di realizzazione; in tal caso sono previste semplificazioni nella cessione dei crediti, in particolare non sarà necessario l'atto pubblico)
- **valida ai fini della cessione, pro-soluto e pro-solvendo, dei crediti nonché della richiesta di anticipazioni alle banche**
- **indicherà una data di pagamento certa** che comunque non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data di domanda di certificazione dell'impresa



Certificazione (2/3)

- **Rilasciata anche dalle PA che sfiorino il patto di stabilità;** in tal caso le PA potranno certificare l'esistenza dei crediti **senza indicare la data di pagamento**
- indicherà, ai sensi dell'articolo 48-bis, i debiti iscritti a ruolo dell'impresa certificata. Gli importi di credito e debito saranno indicati al lordo e l'impresa potrà scegliere se avvalersi o meno della compensazione
- **conterrà l'impegno dell'impresa a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale** fino alla data del pagamento indicata dalla certificazione; per le certificazioni senza data l'impegno sarà per 12 mesi dalla data di certificazione. Resta salva la possibilità per l'impresa di non chiedere la certificazione e di attivare procedimenti ingiuntivi
- **non indicherà l'ammontare degli interessi di mora maturati dal termine contrattuale di pagamento. Tuttavia i decreti prevedono che il rilascio della certificazione non pregiudica il diritto agli interessi moratori** ai sensi della normativa vigente e delle eventuali pattuizioni contrattuali



Certificazione (3/3)

REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO DA DEFICIT SANITARI E ENTI LOCALI COMMISSARIATI

DL 185/2008 esclude espressamente la possibilità di certificare



Emendamento al disegno di legge di conversione del DL spending review modifica (dietro richiesta di Confindustria) il DL 185/2008 stabilendo che:

- le Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari possono comunque certificare i debiti diversi da quelli degli enti del servizio sanitario;
- per quanto riguarda i debiti sanitari, sono fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione e smaltimento del debito ai sensi di piani o programmi di rientro dal deficit sanitario nonché, in caso in cui tali regioni siano state commissariate, dai Commissari ad acta ai sensi dei suddetti piani o programmi operativi (in tal caso copertura FdG)



Compensazione

Il decreto in materia di compensazione attua le disposizioni del DL 78/2010 che ha previsto la possibilità di compensare crediti certificati verso PA locali ed enti del SSN con debiti iscritti a ruolo

In dettaglio il decreto ha stabilito che tale compensazione riguardi **somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30/4/2012**, per:

- **tributi** erariali, regionali e locali
- **contributi assistenziali e previdenziali** e premi per assicurazioni obbligatorie
- entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione

Emendamento al DL spending review: saranno compensabili anche i crediti certificati ai sensi dei piani e programmi di rientro da deficit sanitari e quelli verso lo Stato

Modifica della Conferenza Unificata: no compensazione per crediti certificati senza data

